

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 852)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 1° ottobre 1969 (V. Stampato n. 1552)*

presentato dal Ministro della Difesa

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 ottobre 1969*

Sovvenzioni alle associazioni d'Arma

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il limite massimo di lire 120 milioni entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle associazioni d'arma dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, ai sensi della legge 30 marzo 1961, n. 263, è elevato a lire 170 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1969.

Art. 2.

La maggiore spesa annua di lire 50 milioni sarà fronteggiata mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo n. 2303 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.